

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 172.
Piano regionale per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili, art. 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni, seduta 8 maggio 2003, tra i Ministri della Salute, Ambiente e Tutela del territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione dei Piani Triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale sui prodotti fitosanitari Pag. 33
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 228.
Modifiche alla deliberazione 4 luglio 2003, n. 607 concernente «Linee guida per l'attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari» » 70

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

25 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 25 FEB. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - CIOCCHETTI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 228 -

OGGETTO:

modifiche alla DGR 4.7.2003 n. 607 concernente "Linee Guida per l'attuazione del DPR 23.04.2001 n.290 in materia di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari



228 25 FEB. 2005

**OGGETTO: Modifiche alla deliberazione 04.07.2003 n. 607 concernente
"Linee guida per l'attuazione del DPR 23. 04.2001 n. 290 in materia di
deposito e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti
fitosanitari".**

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Sanità

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.04.2001, n.290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Vista la delibera della Giunta Regionale 04.07.03 n. 607.

Vista la richiesta della Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG) rivolta ad ottenere una chiarificazione e semplificazione nella procedura di invio dei dati di vendita;

Considerato il parere favorevole del gruppo di lavoro, che ha elaborato le linee guida di cui alla DGR 607 del 4.7.2003, a mantenere la scheda regionale di cui al modello I allegato alla deliberazione.

Ritenuto che l'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente permette di effettuare un maggiore controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Considerata l'opportunità di semplificare la scheda dei dati di vendita, di cui al modello I, nel senso di limitare l'acquisizione dei dati di vendita ai prodotti fitosanitari, rischiosi nelle categorie dei molto tossici, tossici e nocivi in quanto il loro uso può comportare un alto rischio per la salute dell'uomo;

Ritenuto, altresì, opportuno che l'invio dei dati, avvenga con cadenza annuale, in linea con la richiesta di semplificazione della COMPAG;

Considerata la necessità di inserire alcune rettifiche alla deliberazione 4.07.03 n. 607 in seguito alla rilevazione di errori materiali e di fornire chiarimenti relativamente all'invio dei dati previsti dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di cui alla circolare 30.10.2002;

Considerata la necessità, avvertita dagli operatori dei Servizi ASL, di avere una modulistica uniforme sul territorio regionale relativa al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 22 del DPR 290/01;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali
all'unanimità

DELIBERA

di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 4.07.2003 n. 607:


- 1) Il paragrafo 2.1 "Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione" viene corretto in paragrafo 1.2 ed il quarto capoverso: "Il Sindaco rilascia entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorizzazione che dovrà essere conforme a quanto indicato nell'art. 22 del DPR 290/01." viene modificato così come segue " Il

es 2

228 25 FEB. 2005

Comune, rilascia, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda (vedi modello A), l'autorizzazione che dovrà essere conforme a quanto indicato nell'art. 22 del DPR 290/01 (Vedi Modello L);

- 2) viene aggiunto e fa parte integrante della presente deliberazione il modello L di autorizzazione sanitaria dei locali di deposito e vendita;
- 3) Al paragrafo 2.4 "Domanda di partecipazione al corso" la seguente parte: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento, di Euro 200 per il rilascio del patentino e di EURO 100 per il suo rinnovo, sul relativo bollettino di c/c intestato, per l'acquisizione dei necessari sussidi didattici" viene modificata così come segue: "Nella domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento (su bollettino di c/c intestato alla ASL che organizza il corso) di € 200 in caso di frequenza al corso per il rilascio del patentino e di € 100 in caso di frequenza al corso per il rinnovo";
- 4) al paragrafo 2.5 "Domanda per sostenere l'esame" viene aggiunto il seguente capoverso: "le persone di cui ai comma 2 e 3 - rispettivamente coloro che hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato da privati o da altri enti pubblici, appositamente autorizzato e coloro che sono stati impossibilitati a sostenere l'esame subito dopo la frequenza al corso - per sostenere l'esame, dovranno effettuare un versamento di € 25 sul c/c della ASL che organizza l'esame";
- 5) nel paragrafo 2.6 "Prova d'esame" l'ultimo punto: "Il Presidente della commissione esaminatrice invia, alla ASL di residenza del candidato, comunicazione ufficiale attestante il superamento dell'esame" viene sostituito così come segue: "Il Presidente della commissione esaminatrice è tenuto ad inviare alla ASL di residenza del candidato, copia conforme del verbale che attesta il superamento dell'esame";
- 6) al paragrafo 2.7 "Richiesta del patentino di abilitazione" la parte: "Per ottenere il rilascio del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, coloro che hanno superato l'esame, dovranno produrre: 1. ricevuta di versamento di € 25,00, sul c/c intestato alla ASL stessa, ai sensi della DGR n. 10475/95" viene così sostituita: "Per ottenere il rilascio del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, coloro che hanno superato l'esame dovranno produrre domanda alla ASL di residenza, utilizzando il modello di cui all'allegato D; la domanda dovrà essere corredata: 1. dalla ricevuta di versamento di € 25,00 su c/c intestato alla ASL di residenza, ai sensi della DGR n. 10740/95";
- 7) al paragrafo 2.9 "Rinnovo del patentino di abilitazione" la parte "In via transitoria, l'autorizzazione scaduta è prorogata sino alla data di effettivo svolgimento di dell'esame di rinnovo" viene eliminata;
- 8) l'ultimo capoverso del paragrafo 2.12: "La ASL che ha organizzato il corso è tenuta a comunicare alla corrispondente struttura di residenza dell'interessato l'avvenuto conseguimento del patentino" viene eliminato;
- 9) Tutto il paragrafo: "3.1 Dati di vendita"
 - Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del DPR n. 290/01, i titolari degli esercizi di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti destinati all'uso agricolo e i titolari di registrazione, di stabilimento, di produzione e di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti destinati all'esportazione, trasmettono:
 - 1) le schede informative sui dati di vendita, entro il mese di febbraio di ciascun anno, ai SIAN delle ASL (utilizzando le schede informative appositamente predisposte dal Ministero, di cui alla circolare 30 ottobre 2002 - G.U. N. 29 del



3

228 25 FEB. 2005 G

5 febbraio 2003- e disponibili sul sito internet del Ministero stesso) e recanti quanto segue:

- a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se intestatario della registrazione o intermediario o terzista o assimilato;
 - b) informazioni relative ai prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti venduti quali denominazione, numero di registrazione, quantità vendute espresse in chilogrammi o litri;
- 2) la scheda, di cui all'allegato I, entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno successivo cui i dati di vendita si riferiscono, indirizzata alla ASL competente per territorio recante quanto segue:
- a) i dati identificativi dell'acquirente e relativo indirizzo;
 - b) denominazione e numero di registrazione del prodotto venduto;
 - c) quantità del prodotto venduto;
 - d) indicazione dell'Azienda agricola e del fondo agricolo dove il prodotto sarà impiegato.

- Al fine di permettere il necessario adeguamento delle strutture interessate, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, è ammesso l'invio dei dati anche in formato cartaceo.

- I Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. trasmettono annualmente i dati di vendita al Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e forestali al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche agricole e forestali – Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) – RTI Finsiel S.p.a. – Via Sabatino Gianni n. 123 – 00156 ROMA - sian.fito@politicheagricole.it, utilizzando le schede informative appositamente predisposte dal Ministero, di cui alla circolare 30 ottobre 2002 (G.U. N. 29 del 5 febbraio 2003) e disponibili sul sito internet del Ministero stesso.”

viene sostituito così come segue:



“3.1 Dati di vendita di cui alla circolare Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 30.10.2002

Secondo quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art 42 del D.P.R. 290/01, ogni venditore di prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla classe tossicologica, deve dichiarare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti venduti.

Le schede di vendita devono essere inviate ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL territorialmente competenti.

I Dipartimenti di Prevenzione provvederanno a trasmettere annualmente, entro il mese di maggio 2003, le schede compilate ed i supporti magnetici in un unico invio, indicando il loro numero complessivo e suddividendole per tipologia (vendita ed esportazione) al seguente indirizzo:– Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) - RTI - Finsiel S.p.a. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Via Sabatino Gianni, n. 123 – 00156 ROMA - sian.fito@politicheagricole.it ai fini dell'elaborazione dei dati effettuata dalla stessa RTI- Finsiel S.p.a.

La circolare 30.10.2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – G.U. n. 29 del 5 febbraio 200 - ha fornito le indicazioni per la corretta compilazione delle schede e le specifiche tecniche relative alla fornitura su supporto magnetico dei dati contenuti nelle dichiarazioni annuali di vendita dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.



Handwritten signature or initials.

I moduli possono essere scaricati direttamente dal sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.it) oppure fotocopiati purché siano di chiara lettura. Il modulo di cui alla circolare ministeriale è diviso in due sezioni; nella sezione A devono essere riportate le informazioni relative al dichiarante: dati anagrafici e fiscali della ditta; nella sezione B devono essere riportate le informazioni relative ai prodotti venduti. I dati delle vendite possono essere forniti riportando ogni singola vendita oppure indicando, per ogni prodotto commerciale e per tipo di acquirente, la quantità totale venduta che deve essere espressa solamente in Kg o litri. Non è possibile indicare il numero delle scatole; Nella sezione B deve essere utilizzato uno dei seguenti codici relativi all'acquirente: tipo di acquirente 5 se intermediario di vendita (si utilizza ad esempio per le vendite che un commerciante effettua ad un altro venditore); tipo di acquirente 6 se è un utilizzatore finale (compresi terzisti ed assimilati). Il terzista viene considerato utilizzatore finale e, nel caso venda i prodotti fitosanitari, NON deve compilare la dichiarazione di vendita.

Non vanno inserite nelle dichiarazioni, le vendite di prodotti fitosanitari per piante ornamentali, da balcone, appartamento o giardino domestico (PPO);

3.2 Dati di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari molto tossici e nocivi

I rivenditori di prodotti fitosanitari dovranno, altresì, inviare, entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo cui i dati si riferiscono, al Servizio Igiene ed Alimenti (SIAN) della ASL territorialmente competente, la scheda di cui all'allegato I corretto.

La scheda di cui all'allegato I corretto dovrà essere compilata ed inviata solamente in caso di vendita di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi e dovrà recare quanto segue:

a) i dati identificativi del dichiarante: ragione sociale o cognome e nome, partita IVA o codice fiscale; indirizzo;

b) i dati identificativi dell'acquirente: cognome e nome o ragione sociale; partita IVA o codice fiscale, indirizzo;

c) la specificazione se l'acquirente è un intermediario (codice 1), o terzista o assimilato intendendosi ditte o persona che effettuano lavorazioni per altre aziende ((codice 2) o un utilizzatore finale compresi terzisti ed assimilati (codice 3), acquirente per autoconsumo (codice 4);

e) quantità del prodotto venduto che deve essere espressa solamente in Kg o in litri. Non è possibile indicare il numero di scatole."

E' ammesso l'invio dei dati in formato cartaceo solo fino al dicembre 2004.

10) Il modello E corretto, allegato e facente parte integrante della presente deliberazione, sostituisce i modelli E/1 ed E/2 .


11) Il modello I corretto, allegato e facente parte integrante della presente deliberazione, sostituisce il modello I.

12) Le linee guida per l'attuazione del DPR 23.04.2001 n. 290 in materia di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, allegate e facenti parte integranti della presente deliberazione, dalle quali si evincono le parti modificate dal carattere corsivo sottolineato, sostituiscono le precedenti linee guida di cui alla deliberazione 8.07.2003 n. 607.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

28 FEB. 2005

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



228 25 FEB. 2005



LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 in materia di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari TESTO MODIFICATO (le parti modificate sono evidenziate dal carattere corsivo sottolineato)

PREMESSA

La legge 15 marzo 1997, n. 59, in osservanza del c.d. principio di sussidiarietà, ha attribuito al Governo una specifica delega in ordine al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli altri Enti locali in materia di semplificazione amministrativa. In particolare l'art. 20, comma 8 ha disposto l'emanazione di appositi regolamenti allo scopo di disciplinare i procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Al riguardo il DPR 23 aprile 2001, n. 290, abrogando il DPR 3 agosto 1968, n. 1255, ha rinnovato la disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti di cui sopra, demandando alla Regione una serie di specifiche competenze in ordine al rilascio dell'abilitazione alla vendita ed alla gestione dei relativi dati.

Le presenti Linee Guida, in attuazione della succitata normativa ed in particolare degli artt. 21, 22, 23, 24, 27, 29 e 42 del DPR n. 290/01, disciplinano:

1. le modalità di autorizzazione al deposito e/o alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
2. lo svolgimento dei corsi e dei relativi esami per il rinnovo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
3. i flussi informativi relativi ai dati di vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ex art. 42 del DPR n. 290/01;
4. la vigilanza in ordine all'applicazione del DPR n. 290/01.

1. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO E/O VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

1.1 Autorità competente

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n. 290/01, la Regione individua il Comune quale Autorità Sanitaria territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione al deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, previo parere favorevole sull'idoneità dei locali del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'A.S.L. e del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) per quanto attiene la sicurezza e la salute nei luoghi di Lavoro di cui al D.Lgs 626/94.

1.2 Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

- Il titolare dell'esercizio commerciale o della società che intende ottenere l'autorizzazione al deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, presenta relativa domanda, in conformità al modello di cui all'allegato A.
- Alla gestione dei locali di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere preposto un institore o un procuratore (titolare dell'impresa o suo delegato) maggiorenne ed in possesso del patentino di abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 290/01.
- Le caratteristiche dei locali da autorizzare sono quelle previste dalla Circolare del Ministero della Sanità del 30.04.1993 n. 15 e dall'art. 24 del D.P.R. n. 290/2001.

4/6

- Il Comune rilascia, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorizzazione che dovrà essere conforme a quanto indicato nell'art. 22 del D.P.R. 290/01 (Vedi Modello L)

2. PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

2.1 Autorità competenti

- La Regione individua, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 290/01, le ASL quali autorità sanitarie territorialmente competenti al rilascio-rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Il patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.

2.2. Organizzazione dei corsi per il rilascio ed il rinnovo del patentino

- La Regione individua, nei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL competenti per territorio, le strutture abilitate ad organizzare i corsi di formazione per il rilascio e per il rinnovo dei patentini di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Altri Enti pubblici e privati possono organizzare analoghi corsi d'intesa con il SIAN della ASL competente per territorio, concordando con esso le modalità di svolgimento di questi, e previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL. La frequenza dei corsi è obbligatoria sia ai fini del rilascio che del rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- I corsi relativi al rilascio del patentino di abilitazione dovranno avere la durata minima di 24 ore, attestata dalla firma di presenza.
- L'attivazione dei corsi è subordinata alla richiesta di almeno 10 persone. Il numero dei partecipanti non può superare le 30 unità.
- Gli interessati possono partecipare ai corsi organizzati dalle ASL o dai privati, fuori dal territorio della ASL di appartenenza, ma nell'ambito della Regione Lazio, con l'obbligo di sostenere l'esame nella ASL dove ha frequentato il corso.
- La durata, le modalità ed i contenuti didattici dei corsi sono individuati ai sensi dell'art. 23 del DPR 290/01, del D.lvo n. 194/95 e del manuale per la conduzione dei corsi "Rivenditori di presidi sanitari" redatto dalla Regione Lazio.
- I corsi finalizzati al rinnovo del patentino di abilitazione dovranno avere la durata minima di 12 ore.
- Non sono ammesse assenze ai corsi superiori al 10% delle ore.
- Ogni ASL comunica alla Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Regionale SSR – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA., entro il mese di ottobre dell'anno precedente, il calendario dei corsi che intende organizzare nell'arco dell'anno successivo.
- La Regione, qualora ci sia sovrapposizione di date dei corsi, si riserva di modificarle, concordandole con le singole Aziende, al fine di garantire il diritto dei cittadini interessati ad un'offerta di corsi ed esami durante tutto l'arco dell'anno.
- La Regione comunica, alle ASL., entro il mese di dicembre, le eventuali modifiche o la presa d'atto.

6

2.3 Commissione esaminatrice per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

- La commissione d'esame per la valutazione dei partecipanti ai corsi per il rilascio ed il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è istituita con atto deliberativo della ASL territorialmente competente.

La commissione d'esame è composta:

1. dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio o suo delegato che la presiede;
2. dal dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione della ASL o da un suo delegato;
3. da un tecnico dell'Area Decentrata Agricoltura designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
4. dal dirigente del Servizio Igiene Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della ASL o suo delegato;
5. da un esperto di inquinamento ambientale dell'A.R.P.A.

2.4. Domanda di partecipazione al corso

- Coloro che intendono partecipare al corso di formazione organizzato dalla ASL devono: farne specifica richiesta all'Azienda stessa, utilizzando a tale scopo il modello di cui all'allegato B. Nella domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento (su bollettino di c/c intestato alla ASL che organizza il corso) di € 200 in caso di frequenza al corso per il rilascio del patentino e di € 100 in caso di frequenza al corso per il rinnovo.
- A richiesta dell'interessato, sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione al corso di formazione.

A.R.P.A.

2.5 Domanda per sostenere l'esame

- La domanda per sostenere l'esame deve essere compilata secondo l'allegato C e deve essere presentata alla ASL presso la quale l'interessato ha partecipato al corso di formazione per il rilascio o per il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Coloro che hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato da privati o da altri enti pubblici, appositamente autorizzato, presentano analoga domanda presso la A.S.L. con la quale il privato o l'ente pubblico ha concordato lo svolgimento del corso.
- L'interessato, qualora sia impossibilitato a sostenere l'esame, può farne richiesta ad una delle A.S.L. del Lazio, entro un anno dal termine del corso frequentato, presentando l'attestato di frequenza al corso.
- Le persone di cui ai comma 2 e 3 – rispettivamente coloro che hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato da privati o da altri enti pubblici, appositamente autorizzato e coloro che sono stati impossibilitati a sostenere l'esame subito dopo la frequenza al corso – per sostenere l'esame, dovranno effettuare un versamento di € 25 sul c/c della ASL che organizza l'esame.

2.6 Prova d'esame

- La valutazione deve verificare il livello di conoscenza raggiunta dal candidato nei seguenti argomenti:
 1. elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari;
 2. elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;

8

3. nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (disposizioni di protezione individuali);
 4. nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 5. nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
 6. Cenni per il primo trattamento delle intossicazioni acute, le modalità di utilizzazione del Kit di emergenza sanitaria e l'allertamento del sistema di emergenza sanitaria.
- La valutazione viene effettuata tramite la compilazione di un questionario ed un eventuale colloquio.
 - Il questionario è composto da n. 70 quiz estrapolati dal manuale regionale per la conduzione dei corsi "Rivenditori di presidi sanitari" in modo da assicurare la presenza di quiz di 1° e 2° livello relativi a tutte le materie.
 - Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 70 minuti.
 - Per la valutazione del questionario si dovranno applicare i seguenti criteri:

Fino a 3 errori	Idoneo
Da 4 a 7 errori	Colloquio orale
Oltre 7 errori	Non idoneo

- I candidati non risultati idonei o assenti alla prova d'esame, possono richiedere, entro 12 mesi, di sostenere l'esame, compilando il modello di domanda.
- Ai richiedenti il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti che non hanno superato la prova d'esame, sarà temporaneamente revocata l'autorizzazione alla vendita in attesa di ripetere l'esame in una delle ASL della Regione.

Il Presidente della commissione esaminatrice è tenuto ad inviare, alla A.S.L. di residenza del candidato, copia conforme del verbale che attesta il superamento dell'esame.

2.7 Richiesta del patentino di abilitazione

- Per ottenere il rilascio del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, coloro che hanno superato l'esame, dovranno produrre domanda alla ASL di residenza, utilizzando il modello D; la domanda dovrà essere corredata di:
1. ricevuta di versamento di € 25,00, su c/c intestato alla A.S.L. di residenza, ai sensi della DGR n. 10740/95;
 2. due foto uguali formato tessera;
 3. marca da bollo.
- Nel caso in cui l'interessato sia in possesso del titolo di studio specificato dall'art. 23 comma 5 del DPR n. 290/01, così come integrato dalla Sentenza del TAR del Lazio n. 6914/02 (che ha ricompreso nell'ambito delle categorie esentate dalla prova valutativa gli Agrotecnici), dovrà produrre alla A.S.L. di residenza la domanda in bollo di cui all'allegato D alla quale devono essere allegate:
 1. due foto uguali formato tessera;
 2. dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio ex art. 46 del DPR n. 445/00
 3. ricevuta di versamento di EURO 25 tramite bollettino di c/c postale in favore della ASL di residenza;
 4. marca da bollo.

4/9

2.8 Rilascio del patentino di abilitazione

- Il patentino di abilitazione viene rilasciato in bollo dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di residenza o, per delega, dal Dirigente del SIAN secondo il modello di cui all'allegato E.
- Per le categorie professionali esentate dal sostenere l'esame, la ASL territorialmente competente, su specifica richiesta di cui all'allegato D, provvede al rilascio del patentino di abilitazione.
- La A.S.L. territorialmente competente effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso del titolo di studio di cui all'art. 71 del DPR n. 445/00;
- Il modello "E" che sostituisce gli allegati E/1 ed E/2 - relativi al rilascio/rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari - è adottato nelle more della predisposizione del relativo schema definitivo da parte del Ministero della Salute.

2.9 Rinnovo del patentino di abilitazione

- Ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 290/01, il patentino di abilitazione ha validità 5 anni ed alla scadenza viene rinnovato con le stesse modalità del rilascio.
- La A.S.L. territorialmente competente rilascia il patentino rinnovato secondo il modello di cui all'allegato E.
- I soggetti interessati al rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti a presentare richiesta di partecipazione al primo corso antecedente la data di scadenza dell'abilitazione stessa.
- Contestualmente alla prova d'esame, l'interessato deve consegnare l'originale dell'atto autorizzativo scaduto.
- In caso di esito positivo dell'esame, il suddetto atto viene rinnovato.
- In caso di esito negativo il patentino di abilitazione viene temporaneamente ritirato dalla A.S.L. presso la quale l'interessato non ha superato l'esame in attesa della ripetizione dell'esame stesso.
- In caso di mancata partecipazione al corso di aggiornamento il patentino viene temporaneamente revocato;
- Sono soggetti al rinnovo quinquennale, presso la A.S.L. competente per territorio, anche i patentini di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti rilasciati ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 290/01 come integrato dalla sentenza del TAR del Lazio n. 6914/02 che ha compreso gli Agrotecnici, nell'ambito delle categorie esentate dalla prova valutativa.

2.10 Smarrimento o furto del patentino di abilitazione

- In caso di smarrimento o furto del patentino di abilitazione, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione agli organi di polizia.
- Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 405/90, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL o suo delegato che ha rilasciato l'abilitazione, provvede al relativo duplicato del patentino in bollo, dietro presentazione di domanda di cui all'allegato F, alla quale verranno allegati:
 - a) l'originale o copia conforme della denuncia;
 - b) due foto uguali formato tessera;
 - c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d) marca da bollo.
- Il duplicato deve riportare la stessa data di rilascio e di scadenza, stesso numero del patentino precedentemente rilasciato nonché la scritta "DUPLICATO".

2.11 Deterioramento del patentino

- Qualora sul patentino non siano più rilevabili alcuni elementi di riconoscimento quali:
 1. le generalità;
 2. la foto del titolare;
 3. la data di rilascio ed il numero progressivo;
 il patentino s'intende non più valido.
- Il duplicato deve essere richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato l'autorizzazione, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato F, corredando la stessa con:
 - a) due foto formato tessera uguali e recenti;
 - b) una marca da bollo.
- Al momento della consegna del duplicato, il Dipartimento di Prevenzione della ASL ritira il certificato deteriorato.

2.12 Istituzione del registro degli abilitati alla vendita di prodotti fitosanitari

- I Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) sono tenuti ad istituire un registro degli abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti residenti nel loro territorio.
- Tale registro deve contenere:
 1. un numero progressivo;
 2. le generalità complete, la residenza, il recapito telefonico, il titolo di studio del soggetto abilitato;
 3. data di scadenza del patentino di abilitazione.
- Il numero di registro dovrà essere apposto sul patentino di abilitazione.

2.13 Elevazione statistica dei partecipanti ai corsi

- Il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., annualmente, comunica al Dipartimento Sociale – Direzione Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.):
- il numero di abilitazioni rilasciate, utilizzando il modello di cui all'allegato G/1;
- il numero dei respinti agli esami, utilizzando il modello di cui all'allegato G/2.

3. FLUSSI INFORMATIVI

“3.1 Dati di vendita di cui alla circolare Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 30.10.2002

Secondo quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art 42 del D.P.R. 290/01, ogni venditore di prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla classe tossicologica, deve dichiarare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti venduti.

Le schede di vendita devono essere inviate ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL territorialmente competenti.

I Dipartimenti di Prevenzione provvederanno a trasmettere annualmente, entro il mese di maggio 2003, le schede compilate ed i supporti magnetici in un unico invio, indicando il loro numero complessivo e suddividendole per tipologia (vendita ed esportazione) al seguente indirizzo:– Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) - RTI - Finsiel S.p.a. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Via

11

Sabatino Gianni, n. 123 – 00156 ROMA - sian.fito@politicheagricole.it ai fini dell'elaborazione dei dati effettuata dalla stessa RTI- Finsiel S.p.a.

La circolare 30.10.2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003 - ha fornito le indicazioni per la corretta compilazione delle schede e le specifiche tecniche relative alla fornitura su supporto magnetico dei dati contenuti nelle dichiarazioni annuali di vendita dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

I moduli possono essere scaricati direttamente dal sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.it) oppure fotocopiati purché siano di chiara lettura.

Il modulo di cui alla circolare ministeriale è diviso in due sezioni; nella sezione A devono essere riportate le informazioni relative al dichiarante: dati anagrafici e fiscali della ditta; nella sezione B devono essere riportate le informazioni relative ai prodotti venduti. I dati delle vendite possono essere forniti riportando ogni singola vendita oppure indicando, per ogni prodotto commerciale e per tipo di acquirente, la quantità totale venduta che deve essere espressa solamente in Kg o litri. Non è possibile indicare il numero delle scatole; Nella sezione B deve essere utilizzato uno dei seguenti codici relativi all'acquirente: tipo di acquirente 5 se intermediario di vendita (si utilizza ad esempio per le vendite che un commerciante effettua ad un altro venditore); tipo di acquirente 6 se è un utilizzatore finale (compresi terzisti ed assimilati). Il terzista viene considerato utilizzatore finale e, nel caso venda i prodotti fitosanitari, NON deve compilare la dichiarazione di vendita.

Non vanno inserite nelle dichiarazioni, le vendite di prodotti fitosanitari per piante ornamentali, da balcone, appartamento o giardino domestico (PPO);

3.2 Dati di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi

I rivenditori di prodotti fitosanitari dovranno, altresì, inviare, entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo cui i dati si riferiscono, al Servizio Igiene ed Alimenti (SIAN) della ASL territorialmente competente, la scheda di cui all'allegato I corretto.

La scheda di cui all'allegato I corretto dovrà essere compilata ed inviata solamente in caso di vendita di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi e dovrà recare quanto segue:

a) i dati identificativi del dichiarante: ragione sociale o cognome e nome, partita IVA o codice fiscale; indirizzo;

b) i dati identificativi dell'acquirente: cognome e nome o ragione sociale; partita IVA o codice fiscale, indirizzo;

c) la specificazione se l'acquirente è un intermediario (codice 1), o terzista o assimilato intendendosi ditte o persona che effettuano lavorazioni per altre aziende ((codice 2) o un utilizzatore finale compresi terzisti ed assimilati (codice 3), acquirente per autoconsumo (codice 4);

d) quantità del prodotto venduto che deve essere espressa solamente in Kg o in litri. Non è possibile indicare il numero di scatole."

E' ammesso l'invio dei dati in formato cartaceo solo fino al dicembre 2004.

3.3 Elenco esercizi di deposito e/o vendita

- I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmettono al Dipartimento Sociale - Direzione S.S.R. - gli elenchi aggiornati dei soggetti autorizzati al deposito e/o vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo cui si riferisce la rilevazione, tramite supporto informatico o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: mdigiulio@regione.lazio.it
Al fine di permettere il necessario adeguamento delle strutture interessate, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, è ammesso l'invio dei dati anche in formato cartaceo.
- Gli elenchi sono compilati utilizzando lo schema di cui all'allegato H.
- La Direzione Regionale S.S.R., trasmette annualmente tali elenchi al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

4. Istituzione del registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- I Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL istituiscono un apposito registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Tale registro deve contenere:
 1. ragione sociale;
 2. partita IVA,
 3. indirizzo;
 4. date dei controlli.



5. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi, previsti dal D.P.R. 23.04.2001 n. 290, nei confronti dei titolari degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, comporta l'applicazione nei confronti degli stessi, da parte degli organismi di vigilanza e controllo, della sanzione prevista all'art. 17 della legge 30.04.1962 n. 283.

6. VIGILANZA APPLICAZIONE DPR n. 290/01

6.1 Organi competenti

- La vigilanza in ordine all'applicazione del DPR n.290/01 e delle presenti Linee Guida è affidata ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ferme restando le competenze ispettive sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro spettanti ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (S.Pre.SAL) ai sensi del D.Lgs 626/94.

Mod. A Al Comune di

p.c. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL

p.c. Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) ASL.....

Oggetto: D.P.R. 23.04 2001, n. 290.

Art. 21 Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; istituzione e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi.

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. _____

Il _____ codice fiscale _____

In qualità di rappresentante della ditta:

Ragione Sociale _____

Cod. fiscale _____ Partita IVA _____

Con sede legale e/o amministrativa sita in:

Comune _____ CAP _____ PR _____

Indirizzo _____

Tel: _____ fax _____

E sede commerciale sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale)

Comune _____ CAP _____ PR _____

Indirizzo _____

TEL. _____ FAX _____

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto, il rilascio dell'autorizzazione per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari e l'istituzione e la gestione dei locali per il loro commercio e vendita sopra individuati:

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione:

- n. 2 planimetrie, in scala non inferiore a 1:100 oppure 1:50, dei locali per i quali si richiede l'autorizzazione;
- certificato di abitabilità oppure certificato di allaccio alla pubblica fognatura o sistema alternativo di smaltimento autorizzato; dichiarazione di approvvigionamento idrico;
- certificato di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90;
- dichiarazione di assunzione dell'incarico, con firma autenticata ai sensi di legge, dell'istitutore o del procuratore o della persona preposta alla gestione del locale;
- ricevuta del versamento alla ASL per i diritti sanitari;
- marca da bollo di valore corrente.

firma

.....li



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASL

**OGGETTO: Richiesta di partecipazione al corso di formazione per il rilascio-rinnovo
del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari**

...I. sottoscritt.....
nat ... a
il.....residente in. via
.....n

C H I E D E

di partecipare al corso per il
rilascio
rinnovo
dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al D.P.R. 23.4.2001 n. 290.

Si allega:

- copia della ricevuta di versamento di EURO 200 al c.c.p. n..... intestato alla ASL Servizio di Tesoreria per il rilascio;
- copia della ricevuta di versamento di EURO 100 al c.c.p. n.intestato alla ASL Servizio Tesoreria per il rinnovo.

Firma del richiedente



RECAPITO TELEFONICO

Abitazione:

Ufficio:

Cellulare:

.....li

15

228 25 FEB. 2007 C

MOD. C


Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL.....

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASL

.....l....sottoscritt.....
nat...a
il.....residente a.....
via n.....

chiede di sostenere l'esame previsto dall'art. 23 del D.P.R. 23.4.2001 n.290

- per il rilascio
 - per il rinnovo
- del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari;



firma del richiedente

R.
[Handwritten mark]

..... li

16
[Handwritten mark]


228 25 FEB. 200

Q

MOD. D

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL.....

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASL



.. I ... sottoscritt... ..
nat... a Pr.....
il..... e residente in Pr.
via..... n.....

in base all'art. 23 comma 5 del D.P.R. 23.4.2001 n.290 come integrato dalla sentenza del TAR del Lazio n.6914/02 (categorie esentate dalla valutazione: laureati in scienze agrarie e scienze forestali, periti agrari, laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, diplomati in farmacia, periti chimici ed agrotecnici) dichiara di essere fornito del seguente titolo di studio:
.....

avendo ottenuto una valutazione positiva prevista dall'art.23 del D.P.R. 23.4.2001 n.290 presso l'Azienda USL.....

- chiede il rilascio del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**
- chiede il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**

Si allegano alla presente:

- n. 2 foto uguali formato tessera, di cui una autenticata;
- titolo di studio in bollo, originale, o copia autenticata;
- ricevuta di versamento di EURO 25 sul c.c.p. n intestato alla ASL servizio di Tesoreria;
- marca da bollo.

Firma

.....


..... li

23/17

E corretto (in bollo)

N.REG.....

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.I.A.N.



Spazio per la foto

Vista la domanda prodotta in data prot.
dal Sig.
tendente ad ottenere il rilascio il rinnovo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti
fitosanitari di cui al D.P.R. 23.4.2001 n. 290;

Visto il verbale n. delredatto dalla Commissione di
cui al regolamento regionale..... da cui risulta che
l'interessato ha superato l'esame, di cui all'art. 23 comma 1 del D.P.R. 23.4.2001 n.
290;

Visto il titolo di studio in conseguito in data , ai
sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 23.4.2001 n. 290 come integrato dalla sentenza
del TAR del Lazio n. 6914/02 (categorie esentate dalla valutazione: laureati in
scienze agrarie e scienze forestali, periti agrari, laureati in chimica, medicina e
chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, diplomati in farmacia,
periti chimici ed agrotecnici.)

DICHIARA

I...Sig.....
nat. a
il.....residente in.....
via n
la cui fotografia risulta qui apposta ,

**ABILITATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI
COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI**

DATA DEL RILASCIO

SCADENZA

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

4/18


228 25 FEB. 20

G

MOD. F (in bollo)

Al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASL



Oggetto: Richiesta Duplicato del patentino di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

..... I.... sottoscritt.....
nat.. apr..... il
residente apr..... via.....Cap ...
tel.....

A seguito di

- smarrimento
- furto *
- deterioramento

del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CHIEDE IL RILASCIO DEL DUPLICATO

Allega alla presente:

- denuncia di smarrimento
- denuncia di furto
- certificato di abilitazione deteriorato
- marca da bollo

firma

..... li

Handwritten signature and date 25/19

228 25 FEB. 2005

MOD. G/1

AZIENDA SANITARIA LOCALE


ANNO.....

STATISTICA DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI
FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI AI SENSI DEL COMMA 1 ART.23 DEL
D.P.R. 290/01

TOTALE N.

di cui

Titolo di studio	N.	Fascia d'età	N.
Nessun titolo		18-45	
Lic. elementare		46-60	
Lic. Media		oltre 60	
Lic. Media Sup.			
Laurea.			
totale			



CERTIFICATI RILASCIATI AI SENSI DEL COMMA 5 ART.23 DEL D.P.R. 290/01

TOTALE N.

di cui

N.	Titolo di studio
	Laurea in Scienze Agrarie
	Laurea in scienze forestali
	Periti Agrari
	Laurea in chimica
	Laurea in medicina e chirurgia
	Laurea in Medicina veterinaria
	Scienze biologiche
	farmacia
	Diploma in farmacia
	Perito chimico

26/20

218 25 FEB. 2005 *g*


MOD G/2

AZIENDA SANITARIA LOCALE

RESPINTI Anno
TOTALE N.

Di cui

n.	Fascia d'età
	18 -45
	46 -60
	Oltre 60



n.	Titolo di studio

R.

2/21

228 25 FEB. 2005

marca da bollo

Modello L

COMUNE DI


AUTORIZZAZIONE SANITARIA

Autorizzazione n° _____, li ____/____/____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda prot. N. del presentata da.....
 diretta ad ottenere l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 6 L. 283/1962, degli artt. 22 e 23 del DPR 290/01
 in qualità di Titolare della Ditta
 avente sede in (.....) via

Visto l'art. 6 Legge 283 del 30-4-1962;
 Visto il DPR 290/01 del 23/04/01;
 Visto il D.Lgs 194/95;
 Visto la D.G.R.L. n. 607 del 04/07/03;
 Visto la Legge 833 del 23-12-1978;
 Visto l'art. 143 della L.R n. 14/99
 Visto il Parere Sanitario rilasciato dall'Az. USL di, prot: reg. N.O. n.



AUTORIZZA

Il Sig. nato a
 il nella sua qualità di rappresentante legale della Soc.
 codice fisc. part. IVA:
 con sede in

al deposito e alla vendita di prodotti fitosanitari di classe tossicologica.....

nei locali di cui alla planimetria allegata, siti in via/piazza.....

Alla suddetta vendita è preposto, in quanto all'uopo abilitato ai sensi dell'art. 23 del DPR 290/01, il
 Sig. nato a il
 residente in via/piazza.....

La presente autorizzazione resta valida finché rimangono immutate le strutture, la destinazione dei locali, la ragione sociale ed il preposto alla vendita. Sono parte integrante della presente autorizzazione la planimetria e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

Condizioni e prescrizioni:

1. divieto di deposito di prodotti alimentari e mangimi negli stessi locali
2. tenuta dei registri di carico e scarico dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi

L'autorizzazione si intende rilasciata ai soli fini igienico sanitari, salvo i diritti dei terzi, salvo le altre licenze che per disposizioni legislative dovessero essere altresì conseguite e sotto l'osservanza degli adempimenti stabiliti dalle vigenti norme di legge o di regolamento e delle particolari condizioni eventualmente indicate.

Il titolare dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione nel nome, ragione sociale e sede dell'impresa, nonché del preposto alla vendita, per l'aggiornamento dell'autorizzazione. Nel caso di variazione dell'ubicazione dell'esercizio autorizzato dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e nel caso di modifiche ai locali ed impianti dovrà essere richiesto il preventivo Nulla Osta. Eventuali variazioni e aggiornamenti sono riportati a tergo.

Il Responsabile

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. 24'.